

**Convenzione tra il Comune di Reggio nell'Emilia e IRETI S.p.A. per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune di Reggio nell'Emilia, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 “codice amministrazione digitale” (CAD).**

**Tra**

il **Comune di Reggio nell'Emilia**, con sede in Reggio nell'Emilia Piazza Prampolini n. 1, Codice Fiscale 00145920351 rappresentato dal dr. Alberto Bevilacqua, nato il 24/05/1963 a Froli (FC) Codice Fiscale BVLLRT63E24D704A, in qualità di Responsabile Servizio “Servizi ai cittadini”;

(nel seguito denominato “**Comune**”)

**e**

IRETI S.p.A. con sede in Genova, via Piacenza 54, in persona di Fabio Giuseppe, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri

(nel seguito denominato “**Gestore**”)

**Premesso che**

IRETI S.p.A. è ed interviene nel presente atto esclusivamente in qualità di Gestore del Servizio Idrico nell'ambito territoriale di Reggio Emilia in forza della convenzione di affidamento sottoscritta tra l'Agenzia d'Ambito Reggio Emilia ATO 3 (ad oggi ATERSIR) e AGAC S.p.A. (ad oggi IRETI S.p.A.) in data 30/06/2003;

- Il Gestore in data 29/10/2021 ns. protocollo n. RT021900-2021-P, ha presentato istanza di sottoscrizione di una convenzione che le consenta l'accesso alla banca dati demografica (Anagrafe) della popolazione residente del

Comune, per lo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali: gestione dei dati anagrafici degli utenti del Servizio Idrico al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli in materia tariffaria disposti dalle Autorità di regolazione (EGA) ATERSIR e ARERA, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

- con deliberazione ARERA del 28/09/2017 n. 665/2017/R/IDR è stato approvato il “Testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti” tra cui la quota variabile del servizio di acquedotto determinata sulla base dell’effettivo numero di componenti del nucleo familiare (c.d. tariffa pro capite);
- con delibera ATERSIR CLRE/2018/7 del 30 Novembre 2018 di cui fa parte anche il Comune di Reggio nell’Emilia con la quale, in applicazione della deliberazione ARERA n. 665/2017/R/IDR, è stata approvata la riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche oltre alla definizione dell’articolazione tariffaria applicata agli utenti del Servizio Idrico Integrato;
- con atto del.... Num. ....\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Comune ha deliberato di sottoscrivere la presente Convenzione per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi richiedenti per l’adempimento dei propri compiti istituzionali ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
- Ritenuta accoglibile l’istanza del Gestore in quanto supportata dalla comprovata necessità di accedere alla banca dati anagrafica della popolazione

residenti nel Comune ed in considerazione delle motivazioni di pubblica utilità rappresentate;

### **Visti**

- gli artt.43, 46, 47 e 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445;

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (nel seguito **Codice Privacy**) e il Regolamento UE 2016/679 (nel seguito GDPR);

- gli artt. 50, 52, 73 e 75, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82 “Codice dell'Amministrazione Digitale”, (nel seguito “**CAD**”);

- le “Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni”, emanate da DigitPA del Giugno 2013 (v.2.0), ai sensi dell’art.50, comma 2bis, del C.A.D. (che sul punto ha sostituito l’art. 58 del medesimo decreto);

- il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 (Trasparenza e diffusione di informazioni);

- i pareri del Garante per la protezione dei dati personali in materia di consultazione diretta dei dati anagrafici per via telematica;

### **si conviene e si stipula quanto segue**

La premessa e quanto in essa richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 1 – Oggetto della convenzione**

Il Comune autorizza il Gestore all'accesso alla banca dati demografica (Anagrafe) della popolazione residente nel Comune per l'adempimento dei propri compiti istituzionali di gestione dei dati anagrafici degli utenti del Servizio

Idrico al fine di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa di settore ivi compresi quelli in materia tariffaria disposti dalle Autorità di regolazione ATERSIR e ARERA, ovvero per il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, secondo le modalità e nei limiti specificati nei successivi articoli.

Il Gestore si impegna a non richiedere al Comune controlli sulle autocertificazioni rese dai cittadini o comunque informazioni su dati che possono essere assunti attraverso l'accesso alla banca dati di cui al comma precedente.

L'accesso diretto a dati ulteriori rispetto a quelli ai quali viene consentito l'accesso con la presente convenzione, potrà essere autorizzato solo se il gestore motiverà la propria richiesta sulla base di specifiche finalità e competenze istituzionali dichiarando, nel contempo, la pertinenza e la necessità dei dati richiesti e a condizione che le strutture tecnologiche del Comune e del Gestore lo consentano con le necessarie garanzie di sicurezza e di trasparenza.

## **Art. 2 – Trattamento dei dati personali**

Il Comune è il Titolare del trattamento, così come definito ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, della banca dati oggetto della presente convenzione e responsabile della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

Il Gestore è Titolare del trattamento, così come definito ai sensi dell'art. 4 n. 7 del GDPR, dei dati personali acquisiti dal Comune e responsabile dell'utilizzo e della riservatezza dei medesimi, nonché della sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche.

I dati personali oggetto della presente convenzione sono acquisiti dal Gestore per ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa relativa al Servizio Idrico Integrato, in particolare agli obblighi in materia tariffaria disposti dalle Autorità di regolazione ATERSIR e ARERA. Il Gestore, pertanto, s'impegna a non cedere a terzi i dati personali cui accedono in forza della presente convenzione. Non è consentito riprodurre o diffondere i dati contenuti nella banca dati o utilizzarli per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Resta in ogni caso inteso che i dati personali saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

Si specifica, inoltre, che, ai sensi dell'art. 50, comma 3bis, del CAD D.lgs 82/2005, il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato medesimo.

### **Art. 3 – Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti Incaricati del trattamento.**

Ai sensi degli artt. 29 GDPR e 2 quaterdecies del D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, il Gestore, coerentemente con la propria struttura organizzativa di Gruppo, ha individuato nominativamente, nell'ambito della propria struttura aziendale le persone che sotto la propria autorità sono autorizzate al trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, cui, tramite apposito documento di nomina ad Incaricato del trattamento, sono impartite le istruzioni necessarie, anche con riferimento agli

obblighi di riservatezza e all'adozione e all'importanza delle misure tecniche e organizzative adeguate al livello di rischio, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di Protezione dei Dati Personali.

#### **Art. 4 – Obblighi del Titolare del Trattamento - fruitore**

Il Gestore si impegna a:

- utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR e dal Codice della Privacy;

- procedere al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli appartenenti alle categorie particolari di dati personali, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal GDPR e dal Codice Privacy e rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;

- non duplicare i dati resi disponibili e non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l'accesso;

- comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione online.

#### **Art. 5 – Modalità di accesso.**

Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore la banca dati anagrafe inviandola a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC come file criptato e protetto da password, o altra modalità tecnica concordata tra le parti che consenta comunque di mantenere i medesimi livelli di sicurezza fisica e logica dei dati.

I dati desunti dalla banca dati dell'Anagrafe dovranno essere forniti su formato elettronico secondo il tracciato record che verrà concordato tra le parti che dovrà contenere almeno le informazioni contenute nell'Allegato 1 e inviato al Gestore a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC ireti@pec.ireti.it

Il Comune si impegna a trasmettere aggiornamenti con periodicità annuale/semestrale

#### **Art. 6 – Limitazioni e responsabilità**

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale per danni diretti o indiretti che possano derivare in conseguenza dell'uso dei dati attinti dalla banca dati demografica (Anagrafe), nonché per i danni derivanti da interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione e/o trasmissione dei dati, ovunque si verificano, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati.

#### **Art. 7 - Oneri economici**

La consultazione della banca dati è fornita gratuitamente dal Comune. Rimangono a carico del Gestore eventuali costi relativi all'acquisizione dei dati oggetto della presente Convenzione.

#### **Art. 8 – Durata e recesso.**

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina con la perdita da parte del Gestore della qualifica di Gestore del Servizio Idrico nell'ambito territoriale di Reggio Emilia o comunque fino al subentro del nuovo Gestore affidatario.

Il Comune si riserva di modificare la presente convenzione qualora subentrino disposizioni normative regolamentari e amministrative o direttive in ma-

teria di dati, incompatibili con quanto previsto nella convenzione stessa.

Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi che motivino la cessazione della comunicazione dei dati (interventi normativi, ecc.), il Comune si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), con un preavviso di 30 (trenta) giorni lavorativi.

Qualora intervengano modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto, il Gestore ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di almeno 30 (trenta) a giorni lavorativi da inviare al Comune a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

#### **Art. 9 – Foro competente**

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia direttamente o indirettamente connessa alla presente convenzione è quello di Reggio Emilia

#### **Art. 10 - Autocertificazione**

La presente convenzione è conforme alle Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni (art. 50 comma 2bis del CAD v.2.0 giugno 2013)

#### **Art. 11 – Spese e disposizioni finali**

La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato b) del D.P.R. 642/1972 e s.m.i.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non è soggetta a registrazione, se non in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986, con spese a carico della parte richiedente.

**Art. 12 - Allegati**

Allegato 1-Informazioni minime necessarie

-

**Art. 13 - Firma digitale**

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell'avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell'atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

(FIRME)